



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto rettorale n. 107, prot. n. 11488/I/03, del 23 giugno 2025.

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA –
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – Definizioni	1
Art. 2 – Oggetto	2
Art. 3 – Principi generali	2
TITOLO II – SOGGETTI	3
Art. 4 – Titolare del trattamento	3
Art. 5 – Responsabili “interni” del trattamento	3
Art. 6 – Responsabile della protezione dati	3
Art. 7 – Incarichi del trattamento	4
TITOLO III – FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO	4
Art. 8 – Finalità del trattamento	4
Art. 9 - Modalità di trattamento e sicurezza	4
Art. 10 – Conservazione dei dati	5
Art. 11 - Comunicazione e diffusione dei dati	6
Art. 12 – Procedure per la Gestione delle Richieste di comunicazione delle immagini da parte delle forze dell'ordine o Autorità giudiziarie	6
Art. 13 – Informativa	6
Art. 14 – Diritti dell'interessato e modalità di esercizio	7
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	8
Art. 15 – Norme di rinvio	8

Allegati:

1. Cartello con informativa semplificata
2. Testo completo dell'informativa

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **«Università» o «Ateneo»** - l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
 - b) **«Regolamento UE 2016/679»** - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come aggiornato dal D.lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - c) **«Codice Privacy»** - il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
 - d) **«Provvedimento 8 aprile 2010»** - il Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato l'8 aprile 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) **Linee guida EDPB** - Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emesse dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali adottate il 29 gennaio 2020;
 - f) **«Statuto dei lavoratori»** - la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
 - g) **«Garante»** - il Garante per la protezione dei dati personali;
 - h) **Titolare del trattamento** – la persona (ivi comprese le persone giuridiche) che definisce le finalità e i mezzi di trattamento dei Dati personali. Il Titolare del trattamento è l'Università, nella persona del Rettore;
 - i) **Responsabile del trattamento** – qualsiasi soggetto terzo che tratta i dati personali per conto del Titolare secondo le istruzioni di quest'ultimo;
 - j) **«Responsabile della protezione dei dati» o «DPO»** - la persona fisica o giuridica con conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, designata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679
 - k) **Interessato** – la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
 - l) **Autorizzato** – il soggetto che opera sotto l'Autorità del Titolare e possono avere accesso ai dati personali.;
 - m) **Dati personali** – qualsiasi informazione che identifica o può essere utilizzata per identificare una persona fisica, in particolare mediante riferimento a un identificativo come un nome, un numero identificativo, un identificativo online, un documento d'identità nazionale o uno o più fattori che ne consentano l'identificazione. A titolo esemplificativo rientrano tra i Dati personali i dati anagrafici, identificativi, i dati di contatto (es: e-mail e numero di telefono) e altre informazioni che anche indirettamente possono essere associate a una persona fisica;
 - n) **Sistema di videosorveglianza** - si intendono videocamere o altre attrezzature progettate per catturare e registrare immagini.

Art. 2 – Oggetto

1. Questo regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati presso le sedi dell'Università, in conformità al Regolamento UE 2016/679, al Codice Privacy, al Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante e alle Linee Guida EDPB per il perseguimento delle sole finalità di cui al successivo articolo 8.
2. Il presente Regolamento definisce, inoltre, le ragioni dell'utilizzo dei sistemi di sorveglianza, i modi in cui l'Università li utilizza ed è volto a garantire il rispetto degli obblighi di Legge in merito all'uso dei Sistemi di sorveglianza da parte del personale dell'Università.
3. Nelle sedi dell'Ateneo in cui è predisposto il sistema di videosorveglianza, saranno esposti dei cartelli in prossimità dell'area soggetta a videosorveglianza per indicare che è in uso tale sistema.

Art. 3 – Principi generali

1. Il trattamento dei dati personali, effettuato attraverso i sistemi di videosorveglianza all'interno o in prossimità delle strutture dell'Università, avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali e in forza di un legittimo interesse dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nelle sedi universitarie, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza dei seguenti principi:
 - a) principio di legalità: l'installazione dei sistemi di videosorveglianza e il successivo trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) principio di necessità: i sistemi informatici sono configurati in modo tale da utilizzare dati personali esclusivamente nel caso in cui il trattamento sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui al successivo articolo 8;
 - c) principio di proporzionalità: la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa sono effettuate in modo da comportare esclusivamente il trattamento di dati pertinenti e non eccedenti alle finalità perseguite;
 - d) principio di correttezza e trasparenza: l'interessato deve essere informato del trattamento dei propri dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza e delle relative finalità perseguite dall'Università.
4. Quando dall'installazione di impianti di videosorveglianza deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori stessi, gli impianti possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali di Ateneo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
5. Le zone esterne estranee alle pertinenze dell'Ateneo, come ad esempio il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso, nelle quali non è prestata attività lavorativa, sono in ogni caso da escludere dall'applicazione del presente regolamento.

TITOLO II – SOGGETTI

Art. 4 – Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati trattati in esecuzione dell'attività di videosorveglianza è l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede legale in strada Cappuccini, n. 2/A, 11100 Aosta (AO tel. (+39) 0165/1875200, rappresentata dal Rettore.
2. I dati di contatto del Titolare sono:
 - protocollo@univda.it
 - protocollo@pec.univda.it
3. Il Titolare, per ogni particolare sistema indipendente di videoripresa installata, può avvalersi di un Responsabile esterno del trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
4. Il Responsabile del trattamento, eventualmente designato, è un soggetto esterno nominato attraverso la sottoscrizione di un contratto o altro atto giuridico, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
5. Il contratto o l'atto giuridico di nomina disciplina in modo dettagliato la materia e la durata del trattamento, la natura, le finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Art. 5 – Responsabili “interni” del trattamento

1. Sono individuati quali “responsabili interni” del trattamento dei dati personali, sulla base delle competenze attribuite alla funzione organizzativa o carica istituzionale che ricoprono, i responsabili delle Strutture nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti per le finalità istituzionali, come previsto dal relativo Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
2. I responsabili interni sono così individuati:
 - a) per il Rettorato e per le attività di Didattica e di Ricerca: il Rettore o un suo delegato espressamente designato;
 - b) per le Strutture amministrative e gestionali: il Direttore generale per le attività di competenza della Direzione generale, i Dirigenti delle Aree e i funzionari incaricati di posizione di particolare responsabilità per le rispettive attività di competenza.

Art. 6 – Responsabile della protezione dati

1. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la figura specializzata nel supportare il Titolare e svolge la funzione di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e di garante per i soggetti interessati.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è un professionista esterno, esperto in materia di Privacy.
3. Il Responsabile della protezione dei dati, designato dall'Università ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è rintracciabile all'indirizzo e-mail: rpdp@univda.it
4. Di seguito i principali compiti del RPD:
 - a) supporto consulenziale in materia di Privacy;
 - b) formazione e sensibilizzazione del personale;
 - c) supervisione delle istruttorie di istanze ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679;
 - d) supervisione dei casi di violazione di dati personali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679;
 - e) supervisione del sistema di gestione della protezione dei dati trattati dall'Università.

Art. 7 – Incarichi del trattamento

1. L'Università attribuisce, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità.
2. L'Università individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.
3. Agli incaricati sono attribuiti diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite al singolo operatore, distinguendo tra incaricati unicamente abilitati a visionare le immagini in tempo reale e incaricati che, a determinate condizioni, possono effettuare operazioni ulteriori come la gestione delle registrazioni e la modifica delle impostazioni di sistema.
4. Quando sono necessari interventi di manutenzione, gli operatori possono accedere alle immagini registrate esclusivamente per verifiche tecniche degli apparati di videoregistrazione. La visione delle immagini videoregistrate avviene alla presenza di un incaricato del trattamento.

TITOLO III – FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 8 – Finalità del trattamento

1. I dati personali trattati tramite il sistema di videosorveglianza consistono in immagini di persone e cose che si trovino nel raggio di ripresa delle telecamere. L'Ateneo ritiene che l'uso delle stesse sia necessario per i legittimi interessi legati all'esercizio dell'attività istituzionale, e per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) prevenire reati contro il patrimonio, proteggendo gli edifici e i beni da danni, furti, atti di vandalismo e altri reati contro la persona;
 - b) garantire la sicurezza del personale, dei visitatori e di altri membri della collettività e agire come deterrente contro i reati contro la persona;
 - c) supportare gli organismi preposti all'applicazione della legge nella prevenzione, nel rilevamento e nel perseguimento dei reati contro la persona;
 - d) agevolare la gestione quotidiana, inclusa la garanzia di salute e sicurezza per tutto il personale e per gli altri utenti.
2. Le videoregistrazioni non possono essere, in ogni caso, utilizzate per irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori né per il controllo dell'attività didattica o dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Art. 9 - Modalità di trattamento e sicurezza

1. L'Università, in qualità di Titolare del trattamento, e il Responsabile eventualmente nominato mettono in atto le misure tecniche adatte per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2. L'Ateneo garantisce che l'uso del sistema di videosorveglianza esistente venga periodicamente revisionato per assicurare che questo effettui trattamenti di dati personali appropriati e possa garantire la funzione di far fronte alle necessità che hanno giustificato la relativa introduzione.
3. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
4. Per proteggere i diritti relativi alla riservatezza degli Interessati che appaiono nelle immagini, l'Ateneo garantisce che i dati raccolti dall'impianto di videosorveglianza sono archiviati in modo da preservare l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati. Nell'ambito di tali misure può essere inclusa anche la cifratura dei dati, laddove fattibile.



5. L'Ateneo può archiviare il materiale video, data la grande quantità di dati generati dai sistemi di sorveglianza, usando un sistema di cloud computing, adottando misure ragionevoli per garantire che ogni fornitore di servizi in cloud preservi la sicurezza delle informazioni, in accordo con gli standard del settore.
6. L'Università può, inoltre, dare incarico a terzi per le eventuali operazioni di estrazione dei video registrati dall'impianto e, qualora ciò accada, tali soggetti saranno inquadrati quali responsabili del trattamento dati per conto dell'Università. L'Ateneo garantisce l'applicazione di specifiche tutele contrattuali (Accordo di Protezione dei Dati, APD) per proteggere la sicurezza e l'integrità dei dati eventualmente trattati da tali soggetti.
7. Le misure di sicurezza dovranno rispettare i seguenti criteri:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i già menzionati soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere, altresì, attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche e organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Art. 10 – Conservazione dei dati

1. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni.
2. Una volta raggiunto il termine di cancellazione, le immagini registrate verranno eliminate con una cancellazione definitiva, una sovrascrittura o altri strumenti appropriati.
3. Nei casi in cui le immagini siano conservate su supporti fisici (incluse copie cartacee) e tali supporti fisici vengano smaltiti, saranno trattati come rifiuti riservati.
4. Durante i periodi di chiusura programmati dell'Ateneo, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l'intero periodo di chiusura dell'Ateneo stesso.

Art. 11 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. Le immagini oggetto di ripresa non saranno in alcun modo diffuse.
2. Tali immagini saranno comunicate esclusivamente alle Forze dell'ordine oppure all'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui si verifichino eventi criminosi o dietro specifica richiesta documentata da tali soggetti che attestino la loro necessità.
3. L'Ateneo conserverà un registro di tutte le occasioni nelle quali è stato necessario procedere alla comunicazione delle immagini registrate, unitamente al motivo per il quale si è resa necessaria tale comunicazione.
4. È vietata la diffusione dei dati personali.

Art. 12 – Procedure per la Gestione delle Richieste di comunicazione delle immagini da parte delle forze dell'ordine o Autorità giudiziarie

1. Ogni richiesta di comunicazione delle immagini deve essere presentata a mezzo PEC da parte dell'ente richiedente (Forze dell'ordine o Autorità Giudiziaria). La richiesta deve specificare chiaramente il motivo della necessità di accesso alle immagini e l'intervallo di tempo preciso delle registrazioni richieste.
2. Il personale autorizzato alla gestione delle registrazioni verifica l'autenticità della richiesta e la documentazione fornita e, se necessario, richiede ulteriori dettagli o chiarimenti.
3. Una volta verificata l'autenticità e la necessità della richiesta, il personale autorizzato alla gestione delle registrazioni notifica l'avvenuta comunicazione delle immagini al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Ateneo.
4. L'Ateneo manterrà un registro di tutte le occasioni in cui è stato necessario procedere alla comunicazione delle immagini registrate. Il registro includerà la data della richiesta, l'ente richiedente, il motivo della richiesta, l'intervallo di tempo delle immagini comunicate e la data in cui le immagini sono state effettivamente comunicate. Questo registro sarà conservato in conformità con le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. Le immagini saranno comunicate in formato sicuro e consegnate esclusivamente ai rappresentanti autorizzati dell'ente richiedente.
6. Le copie delle immagini comunicate saranno conservate solo per il tempo necessario a soddisfare la richiesta e in conformità con le normative legali e regolamentari. Una volta esaurita la necessità legale di conservazione, le copie delle immagini comunicate saranno distrutte in modo sicuro. Questa procedura garantisce che la comunicazione delle immagini di videosorveglianza avvenga solo quando strettamente necessaria e in conformità con le leggi vigenti sulla protezione dei dati personali.

Art. 13 – Informativa

1. L'Università mette a disposizione sul proprio sito, nella sezione "Protezione dei dati personali", il testo completo dell'informativa di cui all'articolo 13 del regolamento UE 2016/679. L'informativa è allegata al presente regolamento.
2. L'Università garantisce che le telecamere dell'impianto di videosorveglianza sono posizionate esclusivamente in aree di pertinenza dell'Ateneo.
3. L'Università garantisce che i segnali contenenti l'informativa breve (o iconica) siano posizionati all'ingresso della zona soggetta a videosorveglianza per avvisare le persone che la loro immagine sarà registrata.
4. L'informativa semplificata è riportata su apposito supporto materiale, affisso nelle bacheche dell'Ateneo e presso gli sportelli destinati agli utenti.
5. Il supporto contenente l'informativa semplificata:
 - a) è collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;



- b) ha un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) ingloba un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione;
 - d) rinvia al testo completo dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. L'Università garantisce che il flusso video in tempo reale delle videocamere e delle immagini registrate siano visualizzate solo dal Personale autorizzato, le cui funzioni richiedono di avere accesso a tali dati. L'archiviazione e la visione delle immagini registrate saranno soggette a idonee misure di sicurezza, tecniche ed organizzative.
7. Il Titolare o il Responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 29 del Regolamento UE 2016/679). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre, altresì, individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
8. Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di Responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento UE 2016/679).

Art. 14 – Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

1. L'Interessato al trattamento, ossia la persona che ritiene di essere stata ripresa, può esercitare nei confronti dell'Università tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed, in particolare, il diritto di accesso alle registrazioni, solo ed esclusivamente in relazione ai propri dati personali e alle immagini in cui questi sono identificabili, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di limitazione del trattamento e il diritto alla cancellazione dei dati, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento UE.
2. Per ulteriori informazioni in relazione alla gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato, si rinvia a quanto stabilito all'interno della specifica Procedura di Ateneo, disponibile sul sito dell'Università, nella sezione "Protezione dei dati personali".
3. Le eventuali richieste di copie di immagini dovranno includere la data e l'orario della registrazione, il luogo in cui l'immagine è stata ripresa e, se necessario, le informazioni che identificano l'Interessato che presenta la richiesta o per conto del quale viene eseguita la richiesta.
4. L'Ateneo si riserva il diritto, al momento di comunicare le immagini, di oscurare l'identità di tutte le persone che non siano l'Interessato che presenta richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato o per conto del quale viene eseguita la richiesta.
5. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione nonché il diritto di rettifica di cui all'articolo 16 del Regolamento UE 2016/679 in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).
6. Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del Regolamento UE 2016/679, in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza, salvo i casi di comunicazione a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, non possono essere trasferite ad altri soggetti.
7. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.



8. Al fine di esercitare i propri diritti, gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati, esibendo o allegando alla richiesta idoneo documento di riconoscimento.
9. Il Titolare dovrà fornire una risposta senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, recante Codice per la protezione dei dati personali, oltre che a quanto previsto dalle Linee guida e di indirizzo e dalle Regole deontologiche adottate e approvate dal Garante.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), il presente Regolamento non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.